

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI DI TRANSITO E/O SOSTA ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2002

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI DI TRANSITO E/O SOSTA ZONE A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 1

Residenti

(1) Ai residenti anagrafici nelle zone a traffico limitato è concesso, per tutta la durata della residenza medesima, un permesso di transito e sosta, dove consentita, per gli autoveicoli, i ciclomotori ed i motoveicoli di loro proprietà. Altresì è concesso un permesso di transito e sosta, dove consentita, ad ogni residente non avente veicolo proprio e che utilizzi in modo esclusivo un altro veicolo.

(2) Ad ogni nucleo familiare residente nelle zone a traffico limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 70 anni, senza disponibilità di utilizzo di veicolo proprio, verrà rilasciato apposito permesso nominativo nella misura di uno per nucleo familiare.

(3) Possono essere equiparati a veicoli dei residenti anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono, purché ciò risulti da documentazione ufficiale.

(4) Ai dimoranti o agli aventi titolo è rilasciato identico permesso di cui al comma 1.

Documentazione necessaria

per i residenti:

Domanda in carta semplice, su stampato predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale, contenente:

- generalità complete del richiedente;
- dati identificativi dei veicoli di loro proprietà ;
- impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze che determinano la perdita dei requisiti.

per i dimoranti o gli aventi titolo:

Domanda in carta semplice su stampato predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale, contenente:

- generalità complete del richiedente;
- dati identificativi dei veicoli utilizzati;
- dichiarazione del titolo di godimento e periodo di durata del titolo stesso;
- impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze che determinano la perdita dei requisiti.

ARTICOLO 2

Garages ed aree interne

(1) Ai non residenti, proprietari o affittuari, ai possessori a titolo gratuito di garage e a coloro che hanno la disponibilità all'interno di strutture pubbliche e/o private di posti/veicolo, è concesso il permesso di transito per accedere all'area di sosta valido per tutta la durata della disponibilità degli stessi.

Documentazione necessaria

Domanda in carta semplice su stampato predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale, contenente:

- generalità complete del richiedente ;
- dati identificativi del veicolo, per il quale viene richiesta l'autorizzazione ;
- dichiarazione di disponibilità di garage o posti auto disponibili in aree interne site nelle zone a traffico limitato e durata della disponibilità ;
- impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze che determinano la perdita dei requisiti.

ARTICOLO 3

Agenti e rappresentati di commercio, Artigiani e ditte, Istituti di Credito, Medici, Carico e scarico merci.

- (1) Ai titolari di attività produttiva delle categorie sopra elencate, non titolari di permesso già rilasciato per altro titolo, è concesso un permesso di transito e sosta, dove consentita, di durata corrispondente alle esigenze connesse con l'attività svolta;
- (2) Ai medici generici e pediatri, nonché ai medici specialisti, in visita domiciliare urgente, è concessa la possibilità di poter circolare nelle Z.T.L. e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, per il solo tempo necessario alla visita, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dall'Ordine dei Medici;
- (3) Agli autotrasportatori con veicoli adibiti al trasporto, secondo normativa vigente, è concesso effettuare operazioni di carico e scarico. La sosta potrà essere effettuata solo per il tempo strettamente necessario per svolgere le suddette operazioni. Ai titolari non possessori di veicolo proprio, non possessori di permesso ad altro titolo, per effettuare le operazioni di carico e scarico, verrà concesso un permesso con le stesse modalità del comma 1.

- (4) Ai proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini, non possessori di permesso ad altro titolo, verrà concesso il permesso di transito e sosta, dove consentita, limitatamente all'effettuazione delle operazioni di carico e scarico;
- (5) Agli operatori che devono recarsi nelle zone a traffico limitato, per effettuare interventi professionali, è concesso un permesso di transito e sosta, dove consentita, in prossimità dei luoghi di lavoro, per la durata degli stessi.

Documentazione necessaria per le categorie già non autorizzate dalla normativa vigente (CdS):

Domanda in carta semplice su stampato predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale contenente:

- generalità complete del richiedente;
- dati identificativi del veicolo utilizzato;
- tipologia di attività svolta.

ARTICOLO 4

Cerimonie - Riti religiosi -

(1) In occasione di matrimoni e/o riti religiosi celebrati presso le Chiese ubicate nelle ZTL, saranno rilasciate autorizzazioni per un massimo di 10 autovetture.

(2) I permessi di cui al precedente comma 1, hanno validità esclusiva per la giornata della cerimonia o rito.

Documentazione necessaria

Domanda in carta semplice su stampato predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale, contenente:

- generalità complete del richiedente;
- dati identificativi dei veicoli utilizzati;
- dichiarazione della data della cerimonia o rito per il quale si chiede l'autorizzazione.

ARTICOLO 5

Esenzioni

(1) I sottoelencati veicoli, senza alcun permesso, sono autorizzati a transitare e sostare, per motivate esigenze di servizio, nelle ZTL:

- Autobus o Mini Autobus del servizio urbano: concessionari pubblici o privati di linee per trasporto pubblico regionali/provinciali;
- Taxi per motivi di servizio;
- Autoambulanze;
- Veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e locale, Corpo Forestale e veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile), dei Vigili del Fuoco, degli Istituti di Vigilanza;
- Autoveicoli dell'ASL e ARPA a disposizione dei Medici, degli Ispettori Sanitari e dei tecnici, esclusivamente per incarichi da svolgersi nelle Z.T.L.;
- Autoveicoli dei Messaggi Notificatori del Comune, esclusivamente per incarichi da svolgersi nelle Z.T.L.;
- Autoveicoli adibiti al servizio postale, esclusivamente per incarichi da svolgersi nelle Z.T.L.;
- Autofunerali con relativo corteo, esclusivamente per incarichi da svolgersi nelle Z.T.L.;
- Autoveicoli ENEL, TELECOM o concessionari telefonia in servizio urgente, AUSM, automezzi delle Pubbliche Affissioni, Scuolabus, nonché Segnaletica Stradale nell'espletamento dei propri servizi, esclusivamente per incarichi da svolgersi nelle Z.T.L.;
- Automezzi per il soccorso stradale, esclusivamente per incarichi da svolgersi nelle Z.T.L.;
- Automezzi di proprietà di istituti specializzati nel trasporto di valori per conto di Istituti di Credito, durante gli orari di apertura di questi ultimi, esclusivamente per operazioni di carico e scarico da effettuarsi nelle ZTL.
- Automezzi di Enti Pubblici che debbano, per necessità di servizio, transitare e/o sostare nella ZTL.
- Autocarri o autoveicoli, adibiti al trasporto secondo la vigente normativa, di venditori su aree pubbliche, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, nei soli giorni di fiera e/o mercato per la durata delle manifestazioni.

Le biciclette sono autorizzate, senza alcun permesso, a transitare e sostare, nelle ZZ.TT.LL..

ARTICOLO 6

Casi particolari

(1) Coloro i quali risultano in possesso di permesso per "persone invalide", di cui all'art 188 del Codice della Strada, potranno circolare e sostare nelle ZZ.TT.LL..

ARTICOLO 7

Prescrizione e modalità

- (1) Le prescrizioni relative agli orari, luoghi di sosta e validità, nonché le modalità di transito, previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze istitutive delle ZTL emanate ed emanande, devono essere rigorosamente rispettate dai titolari delle autorizzazioni.
- (2) Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato d'ufficio qualora venga accertato che hanno trasferito la residenza in altra zona, così pure in caso di accertamento della perdita dei requisiti negli altri casi.
- (3) Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato, potrà essere sostituito temporaneamente da altro veicolo facendone richiesta in carta semplice unitamente alla riconsegna del permesso non utilizzato.

ARTICOLO 8

Esposizione permessi

- (1) I permessi debbono essere posti, ben in vista, in originale ed esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati.
- (2) L'uso del permesso su un altro veicolo o l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino altri illeciti, oltre alla sanzione amministrativa contemplata al successivo art. 11.

ARTICOLO 9

Validità e Scadenze

- (1) Tutti i permessi, esclusi quelli di cui al successivo comma, hanno validità quinquennale, purché permangano le condizioni di rilascio.
- (2) I permessi di cui agli artt. 3 e 4, hanno scadenza indicata sul permesso medesimo.
- (3) E' fatto obbligo ai possessori di permessi scaduti provvedere all'immediata restituzione.

ARTICOLO 10

Rilascio, Rinnovi , Casi particolari

- (1) Il rilascio dei permessi, a cura della Polizia Municipale, avverrà dietro presentazione di apposita domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco.
- (2) Le richieste di rinnovo dei permessi dovranno pervenire in carta semplice, almeno 15 giorni prima della scadenza, dichiarando la permanenza delle condizioni di rilascio. Sarà a carico del Comune l'onere di verifica della sussistenza delle predette condizioni di rilascio.
- (3) In tutti i casi di accertata necessità, non contemplati nel presente Regolamento, il Comando di Polizia Municipale, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di 30 giorni, prorogabili per accertate necessità, dietro apposita istanza motivata indirizzata al Sindaco.
- (4) E' istituito un registro su cui annotare i permessi superiori ad un giorno.

ARTICOLO 11

Sanzioni

- (1) Le sanzioni per le violazioni al presente regolamento, non contemplate nel vigente Codice della Strada e normative ad esso collegate e per la mancata esposizione dei permessi sono sanzionate in base all'art.12 della Legge 689/81 e con le procedure stabilite dalla legge medesima (minimo £.100.000 ad un massimo di £.1.000.000).

ARTICOLO 12

Disposizioni finali e transitorie

- (1) Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione in Consiglio Comunale. L'obbligo di munirsi del relativo tagliando di permesso biennale entrerà in vigore dal 1 gennaio 2003.